

Daniele Mattiangeli

La «constitutio Antoniniana» e la sua problematica : una nuova analisi "evoluzionista" di tale provvedimento

Studia Prawnoustrojowe nr 12, 133-149

2010

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Daniele Mattiangeli
Universität Salzburg (Austria)

La *constitutio Antoniniana* e la sua problematica. Una nuova analisi “evoluzionista” di tale provvedimento*

1. Problematica generale

La data 212 d.C. viene generalmente utilizzata dagli studiosi per indicare la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero da parte dell'imperatore Antonino Caracalla.

Benché questa datazione, nonché l'attribuzione stessa di questa costituzione siano state entrambe prese per buone ed affermate in ogni libro di testo di diritto romano, molti sono gli interrogativi ancora aperti su queste due “affermazioni” relative ad un evento di tale portata.

L'attuale ricostruzione della *constitutio Antoniniana*, la sua attribuzione e la sua datazione si basano essenzialmente sugli studi e sulle analisi di Mayer e Wilhelm², i quali, dopo un lungo lavoro esegetico, sono stati in grado di ricostruire e pubblicare un logoro e mutilo papiro (il n° 40 della collezione di Giessen) di Heptakomia in cui è contenuto il provvedimento².

Ma la ricostruzione e la datazione stessa del papiro lasciano innumerevoli dubbi ancor'oggi non risolti. La presenza di due grandi “lacune” nella “eventuale” prima riga del provvedimento, e cioè nella parte in cui dovrebbe essere presente il nome e la titolatura di Caracalla, hanno fatto sì che sia l'attribuzione del provvedimento, sia la datazione, siano state entrambe dedotte tramite l'aiuto di altre fonti³. La principale fonte su cui ci si è basati per la ricostruzione è un passo di Cassio Dione, nella sua

* L'intero articolo rappresenta un aggiornamento dei miei precedenti studi contenuti nel mio libro sulla cittadinanza romana *Romanitas, latinitas, Peregrinitas*, Città del Vaticano 2010, e nel mio articolo contenuto in Perinan, *Derecho, Persona y Ciudadania*, Madrid 2010, pp. 255–274, su cui si basa.

¹ Vedi P. M. Meyer, *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Leipzig, B.G. Teubner Verlag, 1910–12, II 25.

² Vedi A. Wilhelm in *AJA* 38 (1934), pp. 178–180.

³ Vedi D. Mattiangeli, in Perinan, *Derecho, Persona y Ciudadania*, Madrid 2010, pp. 255–274.

*storia di Roma*⁴, in cui l'autore ci dice che sia stato appunto Caracalla ad emanare questa Costituzione. Altra fonte è un passo di Ulpiano (22, *Ad edictum*, contenuto in Digesto 1,5,17) in cui si dice nuovamente che un l'imperatore "Antonino" abbia concesso a tutti la cittadinanza Romana.

L'attuale ricostruzione ha però escluso altre fonti e altri "indizi" che potrebbero far pensare, invece, ad un'altra attribuzione di tale provvedimento. Si pensi ad esempio alle parole di Aurelio Vittore⁵, che attribuirebbero la costituzione a Marco Aurelio, nonché a quelle di Giustiniano⁶ che la attribuirebbero, invece, ad Antonino Pio. Entrambe queste testimonianze sono state trattate da molti autori come "errori storici", qualora essi veramente lo siano⁷. Il primo sarebbe stato compiuto da Giustiniano in una novella del 1° settembre 529 sulla condizione dei liberti, in cui la concessione della cittadinanza viene menzionata ed attribuita ad Antonino Pio (138–161 d.C.). L'altro errore lo avrebbe invece compiuto Aurelio Vittore⁸, che, nel 361 d.C., attribuiva a Marco Aurelio (161–180 d.C.) il merito di aver concesso a tutti i *peregrini* la cittadinanza romana.

Ma oltre ai problemi di attribuzione e datazione fa riflettere anche la portata stessa di questo provvedimento. Sembra addirittura che questo provvedimento non sia stato accolto dai contemporanei come una grande novità o come qualcosa di eccezionale⁹. Anzi sembra che neanche i contemporanei stessi gli abbiano dato peso, dal momento che la maggior parte degli storici contemporanei, come gli scrittori della *Historia Augusta*, Erodiano, nonché Paolo, tacciono completamente sull'argomento¹⁰.

Altro elemento assai importante escluso da questa ricostruzione, sembra inoltre essere il "background" filosofico, sociale e politico che starebbe dietro a un provvedimento di tale portata¹¹. Come ad esempio un'analisi delle ideologie e delle politiche di diversi imperatori come Commodo, Marco Aurelio e Antonino Pio. Nonché gli scopi politici stessi del provvedimento in relazione a determinati momenti storici, oppure il perché della esclusione della categoria dei *dedicij* dalla concessione della cittadinanza a tutti¹².

Non bisogna inoltre dimenticare la "similitudine" del nome di Caracalla a quello di Marco Aurelio (dal momento che entrambi si chiamano Marco Aurelio Antonino), nonché la quanto mai singolare abbreviazione della titolatura di un imperatore che appare in questa costituzione¹³.

⁴ Vedi Cassio Dione, *Storia di Roma*, 78. 9.4.

⁵ Vedi Aur. Vitt., *Liber de Caesaribus* 16.12.

⁶ Vedi la Novella di Giustiniano del 529 d.C. in greco in *Nov.* 78.7.

⁷ Sono, infatti, gli studiosi romanisti che dopo aver datato la costituzione al 212 d.C., ed averla attribuita a Caracalla, hanno definito i due passi come una "svista" o un "errore" dei compilatori.

⁸ *Sextus Aurelius Victor*, di modeste origini africane, raggiunse la carica di *Praefectus urbi* a Roma nel 389 d.C.: pubblicò probabilmente nel 361 d.C. una storia romana da Augusto al 360 d.C. (*Historiae Caesarum*) di ardua lettura, ma in lunga misura attendibili.

⁹ Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis* 40, I, Köln 1976, p. 9.

¹⁰ Vedi D. Mattiangeli, *Romanitas, Latinitas, Peregrinitas*, Città del Vaticano 2010, p. 70 ss.

¹¹ Vedi T. Spagnuolo Vigorita, *Città e Impero*, Napoli 1996, p. 98–103.

¹² Vedi in generale V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, ed. XIV, Napoli 1984, p. 55 ss.

¹³ Si veda in generale B. Sasse, *Die Constitutio Antoniniana*, Wiesbaden 1958, p. 21 ss.

Sempre dal punto di vista storico, sociale e politico, non bisogna dimenticare il silenzio di molti storici contemporanei di fronte ad un tale provvedimento, nonché altre testimonianze (come quella di Cassio Dione stesso¹⁴) che vorrebbero l'ufficializzazione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti, come "espediente" fiscale escogitato da Caracalla.

Ma queste sono solo piccole gocce d'acqua in un oceano di interrogativi. Una possibile via per cercare di risolvere gli attuali interrogativi potrebbe ad esempio essere la spiegazione e la visione stessa della concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero come un lungo cammino iniziato ideologicamente da Marco Aurelio e terminato con un "ufficializzazione" da parte di un imperatore tiranno che aveva bisogno di "fare cassa" per poter pagare le sue spese militari.

2. Il papiro di Giessen n° 40 e le testimonianze di Cassio Dione e Ulpiano

Per quanto riguarda il papiro di Giessen numero 40 dobbiamo innanzitutto dire, non solo che l'origine e la datazione di questo Papiro sono sconosciute, ma anche che il testo presenta molte lacune¹⁵. Si può solamente dire che è stato ritrovato nella collezione dei papiri di Heptakomia e che probabilmente derivi da questo luogo¹⁶.

A voler esaminare il papiro, che contiene appunto la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, ci si accorge innanzitutto che non vi si riscontra una data e che l'intestazione stessa del Papiro non può essere affermata con certezza¹⁷.

La prima riga del papiro (almeno nella sua ricostruzione) contiene l'intestazione e la titolatura del provvedimento: [Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεουήρος] Ἀνωῖνο[ς] Σ[ηβαστο]ς λέγει:

Dopo aver analizzato la versione originale greca, ricostruita dal Meyer e dal Wilhelm contenuta nelle raccolte papirologiche indicate nella nota 19, vediamo ora in dettaglio una buona traduzione latina (Riccobono) di questo provvedimento (colonna 1) con traduzione inglese a fronte¹⁸:

¹⁴ Vedi ancora Cass. Dione, *Storia di Roma* 78.9.4.

¹⁵ Vedi V. Arangio-Ruiz, op. cit., p. 56.

¹⁶ Vedi a riguardo E. Kornemann, P.M. Meyer, *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Leipzig 1910-12, II 25.

¹⁷ Per avere un rapporto diretto con il testo si veda la ricostruzione di Wilhelm in *AJA* 38 (1934), pp. 178-181; e quella di P. Meyer, *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde*, Berlin 1920, n° 1.

¹⁸ La traduzione è tratta da Johnson, Coleman-Norton & Bourne, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961, pp. 225-226, n. 277 ed è stata fatta sulla base della traduzione latina di S. Riccobono in *FIRA*, vol. I (*Leges*), Firenze 1968, p. 445 ss.

Testo Latino (Riccobono)

Imperator Caesar Marcus Aurelius
Seuerus Antoninus Augustus dicit :

*Nunc uero. . . potius oportet querellis
et libellis sublatis quaerere quomodo diis
immortalibus gratias agam, quod ista uictoria. . . me seruauerunt. Itaque existimo sic
magnifice et religiose maiestati eorum satisfacere me posse, si peregrinos, quotiens
cumque in meorum hominum numerum ingressi sint, in religiones (?) deorum inducam.
Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, ciuitatem Romanorum,
manente omni genere ciuitatum, exceptis dediticiis. Oportet enim multitudinem non
solum omnia. . . sed etiam uictoria circumcingi. Praeterea hoc edictum augebit (?)
maiestatem populi Romanorum cum facta sit eadem aliorum (?) (peregrinorum ?) dignitas. . . .*

Traduzione inglese (Johnson/Coleman)

Emperor Caesar Marcus Aurelius Seuerus Antoninus Augustus proclaims :

It is most fitting that, as I ascribe the causes and the reasons of events to divine origin, I should attempt to render thanks to the immortal gods for their preservation of me in so grant a danger. I believe, therefore, that most magnificently and reverently I can perform a service not unworthy of their majesty, if I make my offerings to the gods in company with the foreigners who at any time have entered the number of my subjects, as well as with my own people. I grant, therefore, to all foreigners throughout the Empire the Roman citizenship, though. . . are preserved except the dediticii. For it is proper that the populace not only should. . . everything, but also should share in the victory. This edict will enhance [?] the majesty of the Roman people [?]. . . .

Il testo inizia nella colonna I, riga 1, con l'intestazione del provvedimento, in cui appare il nome dell'imperatore che lo ha emanato. Ma proprio in questa intestazione, come vediamo dalle ricostruzioni di Meyer e Wilhelm, nonché dal documento originale stesso, vi sono grossi "buchi" o lacune esattamente nella titolazione dell'imperatore Antonino Caracalla¹⁹. Buchi che sono stati ricostruiti dal Meyer e da Wilhelm, soprattutto inizialmente con il titolo di *Imperator Caesar* (*Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ*), nonché con quello di *Seueros* (*Σεουήρσοσ*) e *Augustus* (*Σεβαστοσ*). Molte in realtà sono state le critiche e le *dissenting opinions* verso le ricostruzioni di Meyer e Wilhelm²⁰ relative alla prima riga, esercitate da studiosi quali il Bickermann²¹, il De Sanctis²², l'Heichelheims²³ e il Millar²⁴.

Critiche e riflessioni di natura strettamente filologica, fondate sulla esatta grandezza dei caratteri inseriti per completare i buchi in paragone agli altri caratteri presenti in altre righe del testo²⁵, nonché sulla loro esattezza stessa e opportunità in relazione alle altre parti del documento²⁶.

¹⁹ Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 122 ss.

²⁰ Vi sono però anche stati autori come il Roberts che invece hanno sposato in pieno le ricostruzioni.

²¹ Vedi E. Bickermann, *Das Edikt des Kaisers Caracalla in P. Giss. 40*, Berlin 1926, p. 25 ss.

²² Vedi G. De Sanctis, *RFIC* 4 (1926), p. 494 ss.

²³ Vedi F. M. Heichelheims, *JEA* 26 (1940), p. 10 ss.

²⁴ Vedi F. Millar, *JEA* 48 (1962), p. 12.

²⁵ In questo senso le riflessioni di Bickermann e De Sanctis precedentemente citate.

²⁶ In questo senso F. Heichelheims in *JEA* 26 (1940), p. 14 che addirittura compie difficili calcoli sulla media numerica dei caratteri inseriti nella riga prima in relazione agli altri caratteri presenti nel testo.

Interessanti sono anche le considerazioni di F. Millar, il quale ha addirittura affermato, forse a ragione, che l'editto probabilmente non sarebbe neanche iniziato con questa prima riga ma con un'altra parte andata oramai perduta, che sarebbe stata inserita tra l'ultima riga della precedente colonna e l'attuale prima riga²⁷. Considerazione molto suggestiva ma di cui non abbiamo prove certe, dal momento che non possiamo sapere come potrebbe essere stata questa riga mancante²⁸.

Per quanto riguarda sempre la titolatura e l'attribuzione dell'editto autori come H. Wolff hanno posato l'attenzione sul fatto che, se si facesse un paragone con altri provvedimenti di Caracalla, la denominazione titolare dell'imperatore sembrerebbe in questo provvedimento alquanto accorciata²⁹. Se si vede infatti l'editto di Caracalla sui Decurioni (*Edictum Caracallae de decurionibus coercendis*³⁰) contenuto nel papiro di Oxy 12 e datato intorno al 215/216 dopo Cristo, o altri provvedimenti come il *Rescriptum Severi et Caracallae de longae possessionis prescriptione*³¹ del 199 d.C. (circa) o il *Rescriptum Severi et Caracallae de beneficiis collegii centonariorum*³² del 205, ritrovato grazie ad una lapide nel 1915 a Leibnitz in Steiermark (Austria), possiamo vedere come la dicitura o "titolatura" dell'imperatore Caracalla contiene molti più titoli ed epiteti di quella contenuta nella *Constitutio Antoniniana* che peraltro dovrebbe esser stato un provvedimento molto più importante.

In generale in qualsiasi provvedimento di un Imperatore si riscontra una titolatura molto più ampia che contiene parole come ad esempio *Felix* o *Pius* o cariche pubblico-religiosi, quali *pontifex maximus*, *tribunicia potestate*, *consul*, *pater patriae*, *ensor perpetuus*³³, come possiamo vedere non solo nell'editto dello stesso Caracalla sui decurioni³⁴, ma anche in molti provvedimenti precedenti ben conservati, quali l'*Edictum Claudii de civitate anaunorum* (46 d.C.)³⁵, l'*Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum* (88/89 d.C.)³⁶ e l'*Edictum Hadriani de mora agricolis vallis nili in solvendo vectigali concedendia* (135 d.C.)³⁷.

Anche la filiazione e la seconda acclamazione come imperatore mancano, nonchè i titoli di vittoria quali *Parthicus Maximus*, *Germanicus Maximus*, *Britannicus Maximus*, che chiaramente si vedono nell'editto sui decurioni³⁸.

²⁷ Vedi le considerazioni di F. Millar in JEA 48 (1962), p. 126.

²⁸ Si veda sempre su queste considerazioni anche l'interessante articolo di G. Manganaro, JURA 17 (1966), p. 353 ss.

²⁹ Vedi H. Wolff in ZSS 76 (1959), pp. 575–580. Nonchè sempre H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 124.

³⁰ Vedi l'editto in FIRA, vol. I 89, Firenze 1968, p. 449 ss.

³¹ Per questo rescritto, contenuto nella collezione berlinese (Krebs) si veda ancora S. Riccobono, *ibidem*, vol. I 84–85, p. 437 ss.

³² Vedi il rescritto in *ibidem*, vol. I 87, pp. 444–445.

³³ Sui titoli onorifici degli imperatori si veda Bureth, *Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca, et les inscriptions d'Égypte*, Bruxelles 1964, p. 87 ss., p. 102 ss.

³⁴ Vedi nota 29.

³⁵ Vedi l'editto in FIRA vol. I 71, p. 417 ss.

³⁶ Vedi la titolatura dell'editto in *ibidem* I 76, pp. 424–27.

³⁷ Vedi l'editto in *ibidem* I 81, p. 433–435.

³⁸ Per le varie forme di titolature degli imperatori, si veda E. Van't Dack, *La papyrologie et l'Histoire du Haute Empire: les „Formulae“ des empereurs*, ANRW II 1, Berlin 1974, pp. 857–888.

Proprio a causa di questa strana “restrizione” della titolatura alcuni autori avrebbero a buona ragione pensato al fatto che probabilmente vi fosse una grande lacuna di fronte al nome *Marcos Aurelios*, addirittura di più di 20–60 caratteri³⁹, differentemente quindi dalla tesi ricostruttiva di Mayer. Questa ipotesi nasce da determinati calcoli esposti molto bene da C.B. Welles, secondo cui, paragonando la grandezza dei caratteri con la lunghezza di altre righe del papiro, si potrebbe ottenere uno spazio tale in cui entrerebbe un numero relativamente elevato di caratteri, che potrebbero essere appunto quelli della titolatura⁴⁰.

Oltre a questa difficile questione filologico-papirologica, che probabilmente non potrà mai essere risolta, la presenza di questa “lacuna” nel papiro e della singolare abbreviazione della titolatura fa sì che la stessa attribuzione diventi, a mio modo di vedere, del tutto incerta⁴¹.

Questa titolatura di Caracalla, inoltre, è del tutto inusuale e straordinaria per questo imperatore e per la dinastia dei Severi in generale. Basta compararla con altri suoi editti, o con quelli di Commodo e Marco Aurelio, per accorgerci di questo. Solo nel rescritto *De longae possessionis prescriptione*⁴² si troverebbe ad esempio il titolo di *Augustus* senza quello di *Pius*, mentre nel *Rescriptum de beneficiis collegii centonariorum* e nell’editto *De decurionibus coercendis* viene sempre associato il titolo di *pius* a quello di *augustus*⁴³. Anche per quanto riguarda Marco Aurelio e Commodo la titolatura di *augusto* o *pio*, da sola e non in accoppiata, è quanto mai rara⁴⁴. Autori come R. Böhm hanno addirittura affermato che nel buco tra il *sigma* maiuscolo e il *sigma* finale del, secondo Mayer e Wilhelm, *Σεβαστος* (*Augustus*) greco si potrebbe inserire un *pius* o *felix*, rispettivamente *Εὐσεβής* e *Εὐτυχής* greci, che però inizierebbero con una *epsilon* minuscola, che peraltro è molto simile ad un *sigma* maiuscolo⁴⁵: [*Αὐτοκράτωρ Καίσαρ Μάρκος Αὐρήλι[ος Σεουήρος] Αντωνίνο[ς] Ε[ὐσεβή]ς λέγει*].

Un altro fattore affatto irrilevante è, inoltre, lo stesso “nome” di Caracalla, così come ricostruito dal Mayer e dal Wilhelm. Davanti al nome Antonino mancano, infatti, circa 10–11 lettere⁴⁶. Le lettere mancanti in questa posizione, oltre che con le solite formule di filiazione già ricordate, potrebbero essere rappresentate sia dal nome *Commodus* (*Κομμωσος*) sia dal nome familiare *Severus* (*Σεουήρος*), i quali, secondo Voigt, si adatterebbero anche perfettamente a questa “lacuna”⁴⁷.

A favore di questa ultima considerazione potrebbe anche venire il fatto che normalmente nelle titolature dei Severi, il nome Marco in questa posizione non ha mai una lunga titolatura, come si può ben vedere dalla ricerca di Bureth⁴⁸.

³⁹ Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, pp. 125–127.

⁴⁰ Vedi C.B. Welles in EPap 9 (1971), p. 36.

⁴¹ Si veda in questo senso ancora H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 128 ss.

⁴² Vedi il testo in FIRA vol. I, 84–85, p. 437 ss.

⁴³ Vedi il testo in ibidem I, 89, p. 449 ss.

⁴⁴ Vedi a riguardo gli studi di E. Van’t Dack, op. cit., pp. 869–875.

⁴⁵ Vedi R. Böhm in “Ägyptus” 44 (1964), p. 255 ss.

⁴⁶ Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 130.

⁴⁷ Vedi in questo caso la ricostruzione teorica di J. Voigt in “Gnomon” 3 (1927), p. 331 ss.

⁴⁸ Vedi le ricerche di Bureth sulle titolature degli imperatori in op. cit., p. 88 ss.

Oltre a questa interessante teoria di Voigt vorrei a questo punto presentare un'ulteriore somiglianza "onomastica" che si riscontra in questa intitolazione di un provvedimento imperiale. Se vediamo, infatti, il *decretum m. Aurelii et Commodi de vectigalibus fornicularii*, contenuto in FIRA 1⁴⁹, e databile tra il 177 e il 180 d.C., troviamo esattamente la stessa titolatura per l'Imperatore Marco Aurelio: *Imperator Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus*. Non va, infatti, sottovalutato il fatto che questi imperatori portano lo stesso nome (*Marcus Aurelius Antoninus*), ed è particolarmente difficile differenziarli senza l'aiuto degli epiteti nella titolatura o del nome Caracalla⁵⁰.

Una strana coincidenza, soprattutto se la si paragona con il testo di Aurelio Vittore che attribuirebbe appunto a Marco Aurelio la concessione della cittadinanza *erga omnes*⁵¹, nonché alle idee "universalistiche" di questo imperatore che si possono leggere nei suoi scritti filosofici⁵².

Come si può vedere, dunque, numerosi sono i dubbi sull'attribuzione e la conseguente datazione di questo editto che nascono dal documento di Giessen e la loro "risoluzione", se così si può dire, si fonda essenzialmente sui tentativi⁵³ di datazione del provvedimento operati dai filologi e studiosi tramite l'utilizzo di altri documenti.

Come ho infatti tentato di dimostrare sarebbe impossibile, visti i numerosi e irrisolvibili dubbi dovuti alle lacune testuali del papiro, operare una datazione ed una attribuzione sulla base del solo documento papiraceo.

I due principali testi presi in considerazione dalla maggioranza degli studiosi per datare e attribuire la costituzione Antoniniana sono quello di Cassio Dione e di Ulpiano.

Cominciamo subito con la fondamentale testimonianza di Cassio Dione nella sua storia di Roma⁵⁴.

In questa opera storiografica, il console Cassio Dione fa riferimento alla *constitutio Antoniniana* in relazione all'innalzamento e all'allargamento delle tasse raggiunto grazie a questo provvedimento dall'imperatore Caracalla. Tasse che così avrebbero colpito tutti gli abitanti dell'impero, oramai divenuti tutti cittadini, e in più si sarebbero particolarmente inasprite per i senatori⁵⁵.

⁴⁹ Vedi FIRA 1, 83, p. 437. Vedi inoltre le annotazioni di E. De Ruggiero, *Dizionario Epigr.*, 1, p. 489 ss.

⁵⁰ Vedi sull'argomento anche H. Wolff, in ZSS 76 (1959), pp. 575-580; e si veda anche P. De Francisci, *Ancora intorno alla Costituzione Antoniniana*, BIDR 65 (1962), pp. 1-18.

⁵¹ Vedi anche le teorie di T. Spagnuolo Vigorita, op. cit., pp. 98-99.

⁵² Vedi D. Mattiangeli *Vorteile der Romanitas im Bereich des Vertragsrechts aus einer historisch-vergleichenden Perspektive*, Frankfurt 2009, p. 51, pp. 85-86; e Marco Aurelio in *Tà êς Èαυτόν*, capitoli VI, VII, IX; Ma vedi anche per questa idea "universalistica" romana: D. Kienast, *Augustus. Prinzeps und Monarch*, Darmstadt 1982.

⁵³ Si veda ad. es. la teoria del Bickermann che interpretava l'editto come novella del 213 d.C. in *Edikt*, p. 25 ss.; Oppure la teoria di F. Millar sul 214 d.C. in JEA 48 (1962), p. 130 ss.; o ancora la teoria di Z. Rubin che sposterebbe la datazione al periodo della vittoria sugli Alamanni, in "Latomus" 34 (1975), p. 435 ss. E ancora la teoria di P. Hermann esposta in "Chiron" 2 (1972), p. 522 ss. E, infine, è necessario rivedere la teoria maggioritaria esposta ad es. da W. Reusch in "Hermes" 67 (1932), pp. 473-477, che indicherebbe l'anno 211-212. Teoria peraltro ripresa anche da Meyer e Wilhelm.

⁵⁴ Sull'intera opera di Cassio Dione si veda soprattutto l'opera di F. Millar, *A study of Cassius Dio*, Oxford 1964; e la ottima traduzione in inglese di E. Cary, *Dio's Roman History*, in Loeb Classical Library, Cambridge (Massachusetts) 1961.

⁵⁵ Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 12.

Cassio Dione afferma chiaramente che Caracalla concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero non per onorarli (come voleva far credere) ma solamente per aumentare gli introiti delle tasse⁵⁶: "This was the reason why he made all the people in his empire Roman citizens; nominally he was honouring them, but his real purpose was to increase his revenues by this means, inasmuch as aliens did not have to pay most of these taxes"⁵⁷. I non romani, infatti, erano inizialmente esclusi da tutta una serie di tasse che Caracalla stesso aveva aumentato (come ad esempio quella del 10% sulle emancipazioni degli schiavi o quella su coloro che ereditavano) e che ora sarebbero state pagate da un numero maggiore di persone⁵⁸.

L'intero paragrafo di Cassio Dione, da cui viene preso questo passo, è in realtà incentrato sulla descrizione dell'imperatore Antonino Caracalla. Caracalla viene indicato da Cassio Dione come un dittatore dispotico e volubile, capace peraltro di far massacrare tutte le persone che gli fossero state contro⁵⁹.

Per poter mantenere questo potere dispotico Caracalla si circondò di militari prezzolati e soprattutto pretoriani facendogli grandi promesse. Per far fronte a queste immense spese militari escogitò, dunque, sempre nuove tasse e infine anche un allargamento della "base" dell'imponibile⁶⁰.

Ma da un altro lato è anche importante notare che questo dispotico dittatore era anche un ammiratore⁶¹ di Alessandro Magno e della sua politica di "universalizzazione"⁶².

Questa caratteristica potrebbe in realtà ben accordarsi con una concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero⁶³. Ma in questo senso non abbiamo purtroppo testimonianze.

L'opera di Cassio Dione si sviluppa cronologicamente e gli avvenimenti della Costituzione Antoniniana vengono riferiti all'anno 212 d.C. E sulla base della datazione di Cassio Dione viene datato anche il provvedimento del Papiro di Giessen n° 40⁶⁴.

⁵⁶ Vedi Cass. Dione, *Storia di Roma* 78.9.4.

⁵⁷ Traduzione inglese del testo greco di E. Cary, op. cit., p. 297.

⁵⁸ Vedi l'intera storia nella traduzione inglese di ibidem.

⁵⁹ Vedi Cass. Dione, *Storia di Roma* 78. È da notare che particolarmente aspro fu l'odio di Caracalla contro la classe dei senatori. Ma anche il padre e il fratello furono vittime del suo odio.

⁶⁰ Sulla teoria dell'estensione della cittadinanza per poter ottenere nuove e maggiori entrate fiscali vedi Spagnuolo Vigorita, op. cit. pp. 99–103, e vedi W. Smith, *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London 1875, p. 240.

⁶¹ Vedi le notizie riportate da Cassio Dione nella sua *Storia di Roma* 78,7–9.

⁶² Alessandro Magno, re macedone del VI sec. a.C. non solo fu un grande conquistatore che riuscì a sottomettere l'intera Persia e l'Egitto, ma anche un vero "visionario" e un uomo di grandi ideali, che ebbe Aristotele in persona come maestro e precettore. Alessandro voleva in realtà conquistare tutto il mondo conosciuto affinché una moltitudine di popolazioni, culture e religioni fossero governate da un unico stato sotto una lingua comune che potesse garantire pace e prosperità a tutti i suoi abitanti. Un sogno di "universalizzazione", dunque, che poi sfociò nei cosiddetti stati "ellenistici" e in quel fenomeno di lingua greca comune chiamata koinè. V. R. Lane Fox, *Alessandro Magno*, (traduz. Einaudi), Torino 2004.

⁶³ Ad es. nell'ottica di una *patria communis*. Idea spesso esposta da Cicerone (*De leg.* II 2.5) e da Seneca che in *Ad Helviam*, XII 6.4 dice che: *deinde ab haccivitate discede, quae veluti communis potest dici [...]*. Oppure si veda il passo di Modestino in D. 27.1.6.11, anch'esso incentrato su questo argomento.

⁶⁴ Vedi ad esempio un buon articolo sull'argomento di E. Schönbauer in ZSS 51 (1931), p. 319 ss.

Ma anche su questa datazione gli studiosi non si trovano d'accordo, dal momento che una parte di essi vorrebbe spostarla al 213 d.C.⁶⁵

Veniamo ora all'ultimo dei documenti presi a fondamento della datazione e dell'attribuzione della *constitutio Antoniniana*, un passo del 22° libro *ad Edictum* di Ulpiano, contenuto in D. 1.5.17: *In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*⁶⁶.

Il passo ci dice che in tutto l'impero romano gli abitanti siano diventati cittadini romani grazie alla *constitutio* dell'imperatore Antonino⁶⁷. La frase, nella sua formulazione, lascia purtroppo numerosi dubbi. Non si capisce, infatti, se Ulpiano volesse dire che oramai tutti gli abitanti dell'impero che erano ancora peregrini sarebbero diventati romani grazie al provvedimento⁶⁸, oppure che addirittura Caracalla avesse abdicato al principio della personalità del diritto a favore di quello della territorialità facendo coincidere i cittadini romani con gli abitanti del territorio dell'impero!⁶⁹ R. Böhm ad esempio affermò che Ulpiano volle intendere che tutti gli abitanti dell'impero, che si erano stanziati da tempo in esso, sarebbero così diventati ufficialmente cittadini romani di pieno diritto⁷⁰.

Una tesi, a mio avviso parecchio interessante, anche se avversata da altri studiosi, come lo stesso Wolff, soprattutto se si vede il processo di concessione e ufficializzazione della cittadinanza come mobile e progressivo nella sua dimensione storica, politica, sociale ed economica.

Ma la problematica di questo passo è di difficile risoluzione, soprattutto perché intrecciata con la questione stessa della concessione della cittadinanza romana ai peregrini contenuta nel papiro di Giessen 40.

Nella riga 9 della colonna 1 viene detto che la cittadinanza sarebbe stata data a tutti gli abitanti dell'impero, eccetto che ai *dediticii*, sebbene anche in questo caso il papiro sia stato ancora una volta ricostruito dai papirologi a causa delle sue menomazioni. Su questo punto però la dottrina ha molto discusso, dal mo-

⁶⁵ Vedi sulla datazione W. Seston, *Marius Maximus et la date de la Constitutio Antoniniana*, [in:] *Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire offerts à Jerome Carcopino*, Paris 1966, pp. 877-888, e anche in REA 64 (1962), p. 323 ss.; ma vedi anche la ottima ricostruzione della datazione al 212 d.C. di M.J. Bry, *Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard*, Paris 1914, vol. 1, n° 8.

⁶⁶ Il passo è contenuto nel titolo *de statum hominum* del Digesto. Vedi sull'argomento Mattiangeli, *Romanitas, Latinitas, Peregrinitas...*, p. 84.

⁶⁷ In questo senso l'interpretazione di R. Böhm, *Accursius und die Constitutio Antoniniana*, "Atti del convegno internazionale di studi Accursiani", Bologna 21-26 ottobre 1963, Milano 1968, II, pp. 637-660.

⁶⁸ In questo senso è l'opinione dominante di storici e romanisti. Si veda ad es. M. Kaser, *RPR*, München 2005, pp. 33-34.

⁶⁹ Vedi in questo senso H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, pp. 26-28. Ma soprattutto si veda J. Voigt, *Orbis Romanus, Ein Beitrag zum Sprachgebrauch und zur Vorstellungswelt des römischen Imperialisimus*, [in:] *Ausgewählte Schriften zur Geschichte des Altertums*, Freiburg 1960, pp. 151-171. Quest'ultima teoria potrebbe essere a mio avviso da non sottovalutare soprattutto se si tiene conto di quante popolazioni barbare si erano ormai stanziate entro i confini dell'impero.

⁷⁰ Si veda la ricerca di R. Böhm, op. cit., in nota 66.

mento che non sarebbe ben chiaro, secondo molti, quali sarebbero questi peregrini⁷¹.

Una parte della dottrina sostiene, infatti, che probabilmente già al tempo di Caracalla non vi fossero quasi più peregrini e che se qualora vi fossero stati, sarebbero stati molto pochi⁷².

E anche sulla esclusione e sulla definizione stessa dei *dediticii* gli studiosi sono discordi⁷³. La categoria dei *dediticii* è molto discussa, dal momento che non si è d'accordo su chi effettivamente ne facesse parte⁷⁴. La parola *deditio* indicava, infatti, originariamente solo coloro che si erano arresi ai romani dopo avergli combattuto contro e da qui nacque la categoria dei *peregrini dediticii*⁷⁵. Alcuni, infatti, sostengono che da questa concessione oltre ai *peregrini dediticii* sarebbero stati esclusi anche i latini *Iuniani* ed *Aeliani*, dal momento che l'Imperatore Giustiniano concesse la cittadinanza a queste due categorie solo nel VI° secolo dopo Cristo⁷⁶.

In questo caso, come possiamo vedere, anche la portata stessa della concessione è molto discussa e da un lato incerta, portando ancora altri dubbi su un documento che già ne produce tanti.

3. Lo scarso interesse dei contemporanei e gli “errori” di Giustiniano e Aurelio Vittore

Un fattore assai singolare che interessa la *constitutio Antoniniana* è l'assoluto silenzio che la circonda da parte degli scrittori, storici e giuristi contemporanei⁷⁷. Nel periodo dei Severi, infatti, molti sono stati i giuristi di grande spessore⁷⁸. Si pensi ad esempio ad Ulpiano e Paolo. Ulpiano menziona il provvedimento, chiamandolo peraltro “di Antonino”, che come detto potrebbe anche essere riferito ad Antonino Pio, solamente con una fugace e controversa affermazione del suo commento *Ad Edictum*. Paolo, invece, tace totalmente sulla vicenda⁷⁹.

⁷¹ Vedi ad es. G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991, p. 349 ss. e pp. 364–371; e vedi M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 110 ss.

⁷² Sulla quasi scomparsa dei peregrini in seguito alle numerose concessioni di cittadinanza, vedi a riguardo A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, pp. 425–444, pp. 451–468; e vedi Capocci in “Mal” VI 322 (1925), p. 18 ss.

⁷³ Vedi sull'argomento dei *dediticii* e soprattutto su che tipo di persone questa categoria ricomprendesse: G. De Sensi, *Problemi della Constitutio Antoniniana*, “Helikon” 9/10 (1970), pp. 243–264; E anche ancora una volta A.N. Sherwin-White, op. cit., pp. 279–287, pp. 380–394.

⁷⁴ Vedi sull'argomento intero T. Chiusi, *Der Fremde als Rechtsgenosse*, [in:] *Festschrift für Heike Jung*, Baden-Baden 2007, p. 69.

⁷⁵ Vedi G. Pugliese, op. cit., p. 349 ss.

⁷⁶ Vedi le due costituzioni di Giustiniano nel Codice: C. 7.6.6.1; C. 7.15.2.

⁷⁷ Vedi ancora T. Spagnuolo Vigorita, op. cit., pp. 99–103.

⁷⁸ Vedi E. Cantarella, *Storia del mondo antico*, Milano 1992, pp. 323–348.

⁷⁹ Paolo fu anche un famoso giurista del II secolo d.C. e scrisse la maggior parte delle sue opere proprio negli anni immediatamente successivi al periodo di Caracalla, sotto l'imperatore Alessandro Severo.

Altro importante giurista del tempo fu Papiniano⁸⁰, che peraltro fu fatto uccidere da Caracalla⁸¹, il quale nulla dice a riguardo, forse perché probabilmente morì prima dell'emanazione del provvedimento.

Erodiano⁸², invece, storico dell'età dei Severi non menziona affatto questo provvedimento nella sua opera *Storia dell'impero dopo Marco Aurelio* (*Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία*). In questa opera Erodiano ci parla ampiamente di Caracalla nel libro IV° descrivendolo come un dittatore feroce, maniacale, e devoto alla guerra, ma nulla ci dice di questa concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero.

Non si trova poi alcun cenno a questo provvedimento tra gli scrittori delle *Historiae Augustae*⁸³. Qui addirittura non si parla assolutamente di questa concessione, ma solo del dispotismo di Caracalla e delle sue numerose guerre.

Solo nel passo 5.3⁸⁴ della storia di Caracalla di Elio Spartiano⁸⁵ si fa riferimento ad una malattia avuta dall'imperatore subito dopo le molte azioni contro i diritti delle persone e delle comunità⁸⁶ cittadine: *contra homines et contra iura civitatum fecisset*.... Un fatto che potrebbe trovare peraltro corrispondenza proprio con la 3 e 4 linea della colonna uno del Papiro di Giessen 40, in cui si dice appunto che Caracalla si riprese da un grave pericolo⁸⁷.

In questo caso, però, nonostante la traduzione di D. Magie con *rights of communities* del latino *iura civitatum*, si potrebbe anche azzardare una traduzione di queste due parole non solo nel senso di ingiustizie commesse da Caracalla contro diverse comunità all'interno dell'impero, ma come "soprusi dell'imperatore volti a sopprimere i diritti delle comunità cittadine". L'accusativo *iura* nonché il genitivo plurale

⁸⁰ Papiniano fu probabilmente il giurista più importante dell'epoca severiana, soprattutto per la sua influenza sulla produzione legislativa dell'imperatore Settimio Severo (193–211 d.C.), di cui fu stretto consigliere giuridico e legislativo. Le sue più importanti opere furono le *Quaestiones* e i *Responsa*.

⁸¹ Come si apprende da Cassio Dione in 78,9, egli fu fatto uccidere da Caracalla perché si rifiutò di comporre un discorso per scusare l'imperatore Caracalla stesso di aver ucciso suo fratello Geta di fronte al senato. Vedi anche voce Papinian, in *Enciclopedia Britannica*, London 2009.

⁸² Erodiano fu uno storico vissuto tra il 170 e il 240 dopo Cristo e scrisse appunto un'opera sull'impero romano dopo Marco Aurelio in otto libri. La sua opera è molto particolare e apprezzata soprattutto per lo stile greco chiaro e per la veridicità delle sue affermazioni. È uno dei pochi storici romani che parla della storia anche prendendo come riferimento i punti di vista del popolo.

⁸³ Con il nome di *Scriptores Historiae Augustae* si designa una raccolta di biografie imperiali (da Adriano a Caro, Carino e Numeriano) apparentemente composte da sei diversi autori dell'età di Diocleziano e Costantino, ma molto probabilmente scritte tutte da un solo autore pagano di tendenze senatorie nel IV secolo d.C. Spesso giudicato inaffidabile, il biografo si è talvolta servito di buone fonti, in particolare per l'età severiana. Tra queste fonti spiccano in particolare sia Erodiano e Cassio Dione che le vite scritte dall'illustre senatore Mario Massimo (console ordinario nel 223 d.C.). Vedi sull'argomento R. Syme, *Historia Augusta Papers*, Oxford University press, Oxford 1983; oppure per un commento storico e problematico v. N. Baynes, *The historia Augusta. Its date and purpose*, Oxford University Press, Oxford 1926.

⁸⁴ Vedi il testo latino (Caracalla V 3): *et cum multa contra homines et contra iura civitatum fecisset, morbo implicitus graviter laboravit. Circa eos qui eum curabant crudelissimus fuit.*

⁸⁵ Uno dei presunti autori delle *Historiae Augustae*.

⁸⁶ L'inciso *iura civitatum* viene tradotto da D. Magie come diritti delle comunità – v. *Scriptores historiae Augustae*, II, Cambridge (Massachusetts) 1962, Harvard University Press, p. 13.

⁸⁷ Vedi il testo del papiro di Giessen n° 40, righe 2–3, nell'edizione di Wilhelm in AJA 38 (1934), pp. 178–180.

civitatum e la stessa posizione nella frase potrebbero benissimo permettere una traduzione in tal senso. Non bisogna, infatti, dimenticare il doppio significato della parola *civitas*⁸⁸, che indica sia la città in senso stesso con i suoi edifici e la sua struttura, sia il “fascio” di diritti e doveri che si ricollegano all’appartenenza ad una determinata comunità cittadina stessa⁸⁹.

In quest’ultimo senso famosa è la definizione di questo aspetto della cittadinanza data da Gellio: *civitatem [...] et pro iure quoque omnium [...] dici*⁹⁰.

Sulla base di questa traduzione “alternativa”, che presento in questo scritto per la prima volta, e facendo riferimento proprio a questo duplice significato di cittadinanza che possiamo vedere in diverse fonti letterarie come ad esempio il passo di Gellio, si potrebbe provare ad affermare che il passo dell’*Historia Augusta* possa essere una nuova testimonianza dell’editto di Caracalla.

Sulla base di questa testimonianza si potrebbe intendere la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero come provvedimento volto ad eliminare i diversi ordinamenti e diritti cittadini ancora esistenti, per trasformare tutti in romani e sottometterli così non solo alla legge romana ma anche al fisco imperiale.

I peregrini che appartenevano a determinati ordinamenti cittadini non erano, infatti, tenuti a pagare quelle tasse dovute dai cittadini romani, che Caracalla aveva peraltro raddoppiato⁹¹.

Ci sarebbe quindi una nuova testimonianza che ben potrebbe riallacciarsi a quella di Cassio Dione, per cui Caracalla non avrebbe dato la cittadinanza a tutti per “buon cuore” ma solo per eliminare i privilegi cittadini ed estendere a tutti le tasse⁹².

Come, infatti, testimoniato da Cassio Dione e da vari passi delle *Historiae Augustae*, Caracalla amava spendere molto per l’esercito e per mercenari. E proprio per finanziare queste immense spese “militari” avrebbe avuto bisogno di un maggiore gettito fiscale.

Ma passiamo ora ad un’altra importante testimonianza sulla concessione della cittadinanza *erga omnes* propostaci da Aurelio Vittore⁹³, un uomo politico e di stato

⁸⁸ Vedi G. Criffo, s.v. Cittadinanza in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Milano 1960, p. 128 ss.

⁸⁹ Per questa definizione complessiva si veda il lungo e chiarificante brano di Cicerone, *De off* I 53: *Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, proprius est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. Antior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustunquer concluditur.*

⁹⁰ Vedi Gell. *N.A.* XVIII 7.5: *Misit autem paulo post Favorino librum, quem promiserat - Verri, opinor, Flacci erat -, in quo scripta ad hoc genus quaestionis pertinentia haec fuerunt: “senatum” dici et pro loco et pro hominibus, “civitatem” et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium et pro hominum multitudine, “tribus” quoque et “decurias” dici et pro loco et pro iure et pro hominibus, “contionem” autem tria significare.* V. anche l’ottima traduzione inglese di J.C. Rolfe in *Loeb Classical Library*, Cambridge Massachusetts 1927.

⁹¹ La probabilità della vera motivazione “fiscale” che avrebbe spinto Caracalla ad emanare la *constitutio Antoniniana* la abbiamo ben vista nelle parole di Cassio Dione.

⁹² In questo senso vedi ancora le riflessioni di H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, pp. 13–25.

⁹³ Aurelio Vittore nacque probabilmente intorno al 320 d. Cristo in nord Africa e fece carriera grazie all’aiuto dell’imperatore Giuliano l’Apostata, diventando nel 360 governatore della *Pannonia Secunda*. Era di fede pagana e per questo fu aiutato da Giuliano. Morto Giuliano la sua vita politica si arrestò fino al 388 d.C., anno in cui l’Imperatore Teodosio lo fece Prefetto di Roma. Per altre notizie su questo personaggio si veda: W. Bird Harold, *Sextus Aurelius Victor, An Historiographical Study*, Liverpool 1984.

che visse tra il 320 e il 390 dopo Cristo e fu fortemente sponsorizzato dall'Imperatore Giuliano l'Apostata.

Secondo Aurelio Vittore la concessione della cittadinanza a tutti sarebbe da attribuirsi, invece, a Marco Aurelio. L'autore, parlando delle gesta dell'imperatore Marco Aurelio, scrive nella sua opera *Liber de Caesaribus* (16.12): *data cunctis promiscue civitas Romana*⁹⁴.

Le cronache delle vite dei Cesari di Aurelio Vittore vanno da Augusto a Costanzo II e, con l'esclusione della sua faziosità pagana⁹⁵, sono ritenute dagli studiosi⁹⁶ altamente attendibili, dal momento che egli avrebbe dovuto poter usufruire di diverse fonti delle epoche precedenti, e soprattutto per il periodo dei Severi.

Sembrerebbe, dunque, strano un così clamoroso errore per un cronista che avrebbe dovuto avere tutto il materiale necessario a portata di mano. Proprio sulla base di queste considerazioni ci sarebbe proprio da chiedersi se si tratti effettivamente di un errore. Leggendo, infatti, i pensieri di Marco Aurelio⁹⁷, e analizzando le sue stesse azioni, nonché ascoltando ciò che di lui testimoniano gli storici⁹⁸, non sarebbe affatto da escludere che un provvedimento di tale portata sia stato invece emanato da un uomo così straordinario⁹⁹.

Lo stesso nome di Marco Aurelio (*Marcus Aurelius Antoninus*), come si è messo in evidenza nel 2° paragrafo della presente ricerca, ha delle enormi "eguaglianze" con quello di Caracalla¹⁰⁰ e proprio per questo si potrebbe dar facilmente luogo ad un errore.

Passiamo ora all'ultima, ma non per importanza, delle testimonianze sulla concessione della cittadinanza. In una Novella¹⁰¹ del 539 d.C. dell'imperatore Giustiniano in tema di regolamento della posizione dei liberti, viene citato Antonino Pio come esempio di persona che avesse introdotto novità, dal momento che concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti¹⁰²: *sicut enim Antoninus pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatione haec pervenit, ius romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis, qui vocantur peregrini, ad romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit...*

⁹⁴ Vedi l'intero testo ripodotto e recensito da F. Pichlmayer, *Sexti Aurelii Victoris liber de Caesaribus*, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1966, p. 95.

⁹⁵ Aurelio vittore era un pagano convinto e nelle sue opere non parlò mai dell'influenza del Cristianesimo sulla società romana. Inoltre anche i suoi giudizi morali rispettano i canoni del paganesimo e avversa quelli del Cristianesimo. V. s.v. Aurelius Victor in *Encyclopaedia Britannica*, London 2009.

⁹⁶ Vedi le considerazioni di W. Bird Harold, *Liber de Caesaribus of Sextus Aurelius Victor*, Liverpool 1994, p. 6 ss.

⁹⁷ Vedi Marco Aurelio in *Tà êis Èavtónv*, capitoli VI, VII, IX. e P. Ramos, *La véritable histoire de Marc Aurèle*, éd. Les Belles Lettres, Paris 2009, p. 41 ss.

⁹⁸ Vedi D. Magie, *Historiae Augustae*, vol. I, p. 133 ss.

⁹⁹ Vedi sull'argomento ad es. una buona monografia su Marco Aurelio e gli Antonini di M. Grant, *The Antonines: the roman empire in transition*, London 1994, p. 37 ss.

¹⁰⁰ A dire il vero, l'unico modo per distinguerli sarebbe proprio quello di vedere il nome Caracalla, oppure aiutandosi con i diversi epiteti, legati alle vittorie militari ad. esempio, che venivano attribuiti ai due imperatori. Vedi ancora Bureth, op. cit., p. 102 ss.

¹⁰¹ Vedi l'originale novella di Giustiniano in greco nelle *Nov.* 78.7.

¹⁰² Vedi H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 33.

Questa precisa affermazione di Giustiniano lascia, a mio modo di vedere, alquanto perplessi sull'attribuzione della *constitutio Antoniniana* all'imperatore Caracalla.

È difficile pensare che un imperatore giurista come Giustiniano abbia commesso un tale errore¹⁰³.

Oppure dovremmo pensare che già nel periodo di Giustiniano non fossero più presenti testimonianze di questo provvedimento? La *constitutio Antoniniana* non è, infatti, presente nel codice Gregoriano da cui i compilatori giustinianeî attinsero il materiale per il periodo precedente a quello giustiniano.

Il tutto lascia, però, un certo alone di "mistero". Sembra effettivamente molto strano che un provvedimento di tale portata abbia lasciato così poche testimonianze oppure sia passato talmente inosservato da esser quasi dimenticato già trecento anni dopo. O addirittura attribuito per errore a qualcun altro dal momento che oramai se ne era persa la memoria.

Come abbiamo visto, dunque, tanti sono i punti interrogativi che le fonti appena presentate aprono in merito alla "cosiddetta"¹⁰⁴ *Constitutio Antoniniana*.

Le problematiche sono, soprattutto nel caso dell'attribuzione, talmente ampie e difficilmente risolvibili, che mi sembra altamente poco scientifico attribuire definitivamente il provvedimento a Caracalla escludendo a priori queste altre fonti, dandole peraltro per erronee, come la maggior parte della dottrina ha fatto fino ad ora.

4. Una nuova teoria storico-evoluzionistica della concessione della cittadinanza romana *erga omnes*

Alla luce delle diverse considerazioni e dei testi esposti, possiamo ben vedere come sia un'operazione assai difficile il poter attribuire, nonché ricostruire la *constitutio Antoniniana*. Soprattutto in merito all'attribuzione, troppi sono, a mio avviso i dubbi che ne scaturiscono. Se, infatti, analizziamo a fondo tutti i diversi testi che vertono sull'argomento ci possiamo accorgere di quanto sia controversa la possibilità di attribuire il provvedimento all'uno o all'altro imperatore.

Proprio sulla base di questi dati di fatto si potrebbe proporre una nuova teoria sulla concessione della cittadinanza romana *erga omnes* che si basi questa volta non sulle prove, che purtroppo non sono sufficienti, ma su una logica giuridica-evoluzionistica che molto spesso ricorre nei diversi periodi storici.

Si potrebbe, infatti, pensare la concessione della cittadinanza romana non come un provvedimento legislativo istantaneo che ha cambiato tutto come un fulmine a ciel sereno¹⁰⁵, ma come un lento e progressivo procedimento sociale e giuridico

¹⁰³ Vedi ad esempio l'opinione di T. Spagnuolo Vigorita, op. cit., p. 100.

¹⁰⁴ Per usare un termine caro al grande Kaser in questo tema – *RPR*, vol. I, München 1971, p. 218 ss.

¹⁰⁵ Come in realtà vorrebbero farci credere la maggioranza degli storici e dei giuristi che hanno studiato l'argomento.

iniziato da lontano per poi terminare con un provvedimento di formalizzazione ufficiale che metta fine a questo cammino¹⁰⁶.

Un procedimento che inizia con lo stanziamento di numerose popolazioni barbariche all'interno dell'impero¹⁰⁷ e che finisce con il provvedimento di un imperatore che per ragioni fiscali¹⁰⁸ vuole ufficializzare definitivamente il loro *status civitatis* e magari annullare così definitivamente anche le autonomie dei *peregrini* che andavano contro il suo assolutismo¹⁰⁹.

Un cammino che poteva essere iniziato con Antonino Pio e che sarebbe andato avanti con Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo e infine si sarebbe concluso con un provvedimento ufficiale di Caracalla¹¹⁰. Negli anni della dinastia dei Severi sono stati massicci gli stanziamenti di popolazioni all'interno dell'impero, che soprattutto per motivi militari erano "inglobate" dall'impero romano come alleate¹¹¹.

E questo processo di stanziamento all'interno dell'impero di queste nuove popolazioni di *peregrini* si sarebbe consolidato con le diverse concessioni della cittadinanza romana fatte dai vari imperatori della dinastia dei severi¹¹², e si sarebbe concluso definitivamente con il provvedimento di Caracalla.

Un'ipotesi purtroppo priva di prove concrete e determinanti, ma ricca di indizi indiretti¹¹³, e soprattutto sostenuta dalla logica sociale, storica e giuridica che difficilmente ammette un provvedimento tale senza che vi sia stato prima un "avvicinamento".

In questa nuova ottica, il provvedimento di Caracalla non andrebbe, dunque, preso come qualcosa di eccezionale ma solo come l'ufficializzazione di un cammino storico, sociale e giuridico già iniziato dai suoi illustri predecessori.

¹⁰⁶ Per questa teoria si veda anche T. Chiusi, op. cit., pp. 75–76.

¹⁰⁷ Vedi A.N. Sherwin-White, op. cit., pp. 264 ss.

¹⁰⁸ Come abbiamo visto in Cassio Dione. Oppure, come abbiamo visto dalla testimonianza delle *Historiae Augustae* (Caracalla 5,3), un imperatore che voleva agire contro le autonomie cittadine o comunque contro lo status di *peregrinitas* in generale. Magari anche per motivi fiscali e non solo per motivi di potere.

¹⁰⁹ Non bisogna infatti dimenticare che secondo molte testimonianze Caracalla sarebbe stato un tiranno e sicuramente un uomo che voleva "dominare" in maniera esclusiva e assoluta. Vedi ad esempio sull'argomento il capitolo VI° del libro di E. Gibbon, *The decline and the fall of the roman empire*, New York 1993; e vedi anche P. Keresztes, *The Constitutio antoniniana and the persecutions under Caracalla*, *AJPh* 91 (1976), pp. 446–459; e ancora P. De Francisci, *Ancora intorno alla costituzione antoniniana*, *BIDR* 65 (1962), pp. 1–18.

¹¹⁰ Sull'argomento si veda anche F. Vittinghoff, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden 1952, pp. 96–139.

¹¹¹ Vedi E. Cantarella, op. cit., pp. 325–335 e A.N. Sherwin-White, op. cit., pp. 380–394.

¹¹² Vedi ad. es. H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana...*, p. 272 ss.; A.N. Sherwin-White, op. cit., pp. 279–287. Secondo questi autori e sulla base delle testimonianze prese da loro in considerazione, queste concessioni sarebbero state così tante e così massicce che al tempo di Caracalla forse non ci sarebbero quasi più stati *peregrini*.

¹¹³ Si pensi ad. es. alle varie concessioni di cittadinanza fatte proprio dagli Antonini e dai loro predecessori, negli anni, a tutte le popolazioni barbariche che si stanziavano all'interno del territorio romano in cambio della difesa militare di queste zone. E ancora si pensi anche alla teoria del provvedimento di natura fiscale da parte di Caracalla, così come sostenuto da Cassio Dione.

4. Una conclusione problematica dell'argomento

Nonostante questa suggestiva teoria appena proposta, fondata solo su indizi e non su prove documentali, la risoluzione del rebus della *constitutio Antoniniana* resta purtroppo un qualcosa di assai problematico e di assolutamente indeciso sul piano oggettivo.

Non esistono, infatti, prove certe e definitive, che possano portare sia all'attribuzione del documento, alla sua esatta datazione e infine al suo ambito di applicazione stesso.

La prima riga della prima colonna del papiro di Giessen n 40 non può a mio avviso portare ad una esatta ed inconfutabile attribuzione del provvedimento a Caracalla, come purtroppo affermato dall'opinione dominante, per tutte i dubbi e le "anormalità" della titolatura, nonché per la grandezza delle lacune nel papiro¹¹⁴. Le tanto invocate testimonianze indirette di Cassio Dione e Ulpiano altrettanto non basterebbero (in special modo quella di Ulpiano per la sua ambiguità sul nome dell'imperatore e sul contenuto del provvedimento) ad accertare definitivamente né che Caracalla lo abbia emanato né la datazione al 212 d.C.¹¹⁵

In questo senso non aiutano affatto il silenzio di Erodiano delle *Historiae Augustae* su tale provvedimento, nonché la mancata inserzione nel codice Gregoriano, farebbero addirittura pensare che fosse quasi passato inosservato¹¹⁶.

Anche il già citato passo delle *Historiae Augustae*, *Caracalla* 5.3, non può essere utilizzato come prova diretta dell'emanazione del provvedimento da parte di questo imperatore, ma solo come indizio indiretto.

La testimonianza di Aurelio Vittore, seppur originale e credibile, difficilmente potrebbe portare all'attribuzione definitiva di questo provvedimento a Marco Aurelio, dal momento che non sappiamo né quali fonti avesse a disposizione lo scrittore, né se veramente ci fossero ancora ricordi di questo provvedimento centocinquanta anni più tardi.

Anche la Novella di Costantino secondo cui Antonino Pio avrebbe concesso questo provvedimento, potrebbe essere stata contaminata da un interpolazione¹¹⁷. Anche se la teoria dell'interpolazione in questo caso potrebbe anche non avere senso, dal momento che non vi sarebbe alcuna ragione vera e propria¹¹⁸.

Altro rebus resta la datazione precisa della *Constitutio*, visto che la stessa data del 212 viene contestata e confutata tramite notevoli prove da molti studiosi che la sposterebbero anche di un anno o due¹¹⁹.

¹¹⁴ Si veda sull'argomento l'intero paragrafo due della presente ricerca.

¹¹⁵ Si veda sempre il paragrafo secondo e H.J. Wolff, in *ZSS* 76 (1959), pp. 575-580 e lo studio di D. Weissert, *Bemerkungen zum Wortlaut des P. Giss. 40 I (Constitutio Antoniniana)* righe 1-9, "Hermes" 91 (1963), pp. 239-250.

¹¹⁶ Vedi T. Spagnuolo Vigorita, op. cit., pp. 99-100.

¹¹⁷ Vedi ad es. Sasse, op. cit., pp. 9-18.

¹¹⁸ Perché, infatti, Giustiniano, Triboniano o un qualsiasi scriba avrebbe dovuto cambiare il nome dell'imperatore? Cosa avrebbe cambiato per la politica giuridica di Giustiniano lo spostamento di questo evento?

¹¹⁹ Vedi ad esempio le buone teorie di Bickermann sul 213 d.C. in *Edikt*, p. 25 ss. Oppure la teoria di F. Millar sul 214 d.C. in *JEA* 48 (1962), p. 130 ss.

Altri problemi nascono, poi, se pensiamo alla portata del provvedimento e a chi ne fosse escluso, cioè i *dediticii*. Su questo ultimo punto la dottrina discute da almeno cento anni e non mi sembra che nessuna delle ipotesi e ricostruzioni presentate nel tempo dai vari studiosi debba meritare di essere esclusa¹²⁰, viste soprattutto le numerose prove riportate a fondamento dell'una o dell'altra tesi.

Un provvedimento, dunque, problematico sotto ogni suo aspetto, che meriterebbe di essere trattato non in maniera univoca in modo da poter essere risolto nell'uno o nell'altro verso "imposto" dai diversi studiosi, ma in una maniera aperta e "problematica" che lasci spazio a diversi scenari e soluzioni. Come ho tentato di dimostrare, nessuna delle soluzioni può esser detta "migliore" dell'altra, dal momento che allo stato attuale dei testi non possiamo dire con certezza quale sia la soluzione giusta e quella sbagliata. Troppi sono i "pezzi" mancanti di questo puzzle!

Un argomento ancora aperto, dunque, ricco di problematiche teoriche e scientifiche che proprio per questo merita di essere lasciato "discusso" proprio per il grande interesse e per la difficile sfida che ci si presenta.

Summary

The conferral of the roman citizenship *erga omnes* marks a turning point in the Roman juridical system. All inhabitants, in fact, became Roman citizens thanks to a single provision. The immediacy of this measure and the conferral by the emperor Caracalla raise, however, some doubts.

The main documents that testify the issuing of this measure (Papyrus Giessen n. 40, 1: Cassius Dio, Ulpian, Aurelius Victor, Justinian) are, as a matter of fact, not always clear and reliable. The Giessen Papyrus has many open issues due to the fact that it has many gaps. Moreover, the attribution of the measure to Caracalla is not completely certain.

In addition, the texts utilized for the reconstruction of the papyrus, among which the text of Cassius Dio on the "fiscal purpose" of the *constitutio* and the one of Ulpian, leave some doubts as well and additional problems arise from these texts.

The testimony of Aurelius Victor and Justinian cast even more shadow on this measure by changing the name of the emperor issuing it. Then the category of the *dediticii*, excluded by the *constitutio*, is difficult to define and to circumscribe. These facts could lead us to think of this measure as the conclusion of a long social and juridical process of Romanisation of the inhabitants of the Roman Empire, which initiated years before and has been officialised by Caracalla's measure. Nevertheless, the problems that arise from the *constitutio antoniana* remain open and difficult to resolve.

¹²⁰ Vedi su tutta la problematica dei *dediticii* J.M. Rainer, soprattutto in relazione alla tesi che indicherebbe i *dediticii* della *constitutio antoniniana* come *dediticii Aelian* – *Römisches Staatsrecht*, Darmstadt 2006, p. 283